

TRIBUNALE DI TRAPANI

PROCEDURA ESECUTIVA N. 29/2025 R.G.E. IMM.

AVVISO DI VENDITA TELEMATICA ASINCRONA

GIUDICE DELL'ESECUZIONE: DOTT. GIOVANNI CAMPISI

DELEGATO ALLA VENDITA: AVV. LEONARDO SALATO

CUSTODE GIUDIZIARIO: AVV. LEONARDO SALATO

(338 3511994 – mail: avv.salato@libero.it)

Il sottoscritto Avv. Leonardo Salato, del foro di Trapani, con studio in Alcamo nella Via Madonna del Riposo n. 58, delegato alle operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., giusta ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Trapani il 30.03.2026, nella procedura esecutiva suindicata,

AVVISA

che tramite il portale del gestore della vendita telematica www.garavirtuale.it (società: Edicom S.p.A.) il giorno **15 settembre 2026 alle ore 17:00** e seguenti, avrà inizio con l'esame delle offerte telematiche la procedura di

VENDITA SENZA INCANTO

CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA

dei seguenti beni immobili meglio descritti nella consulenza estimativa in atti, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161 ter disp. Att. c.p.c. di cui al decreto del Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015 n. 32:

LOTTO 1

Laboratorio artigianale ubicato a Alcamo (TP) nella Via Leonardo Pipitone Cangelosi n. 9. L'immobile è rappresentato da un piccolo locale artigianale posto al piano terra, facente parte di un edificio condominiale privato, all'interno del centro storico della città. L'immobile ad oggi è chiuso e nella disponibilità del proprietario come magazzino ricovero mobilio di varia natura, si compone di un unico ambiente con anti w.c., due w.c. e un piccolo riposto, servito da una apertura pedonale prospiciente sulla predetta via L. P. Cangelosi, il tutto occupante una superficie utile commerciale di mq 33,26 ed una superficie lorda 41,00.

Identificato al catasto Fabbricati – Fg. 127 part. 89 sub. 11 Categoria C3 Classe 5

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di piena Proprietà

L'immobile è nella disponibilità del debitore esecutato ed attualmente utilizzato come magazzino-deposito.

Dagli atti della perizia a firma del Per. Agr. Geom. Napoli Giuseppe risulta che:

- Il fabbricato ricade all'interno del Centro Storico in zona "A1", nel PRG del Comune di Alcamo.
- Edificio di vecchia costruzione risalente ai primi del 900 e già esistente prima della legge urbanistica n. 1150 del 1942
- Rilascio in data 11.01.2011 di un certificato di destinazione d'uso a firma del dirigente 7° Settore - Comune di Alcamo, con cui si rileva l'utilizzo del locale a bottega artigianale ai sensi dell'art. 42 c.3° del R.E.C
- Presente Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Prezzo base d'asta Euro 24.500,00. Rilancio minimo Euro 2.000,00.

Offerta minima per la partecipazione all'asta così come disposto dal novellato art. 571 c.p.c.: **euro 18.375,00** (pari al 75% del suindicato prezzo base d'asta).

Stante l'assenza di ulteriori notizie riguardanti la situazione urbanistica di detto immobile, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art.46 c.5 del D.P.R. 380/01 ed all'art.40 c.6 della L.47/85.

LOTTO 2

Laboratorio artigianale ubicato a Alcamo (TP) - Via Leonardo Pipitone Cangelosi n. 13 e via Sant'Oliva n. 10-12. L'immobile è posto al piano terra di un edificio condominiale privato, ubicato all'interno del centro storico della città.

L'immobile è destinato a laboratorio di pasticceria, concesso in locazione a terzi giusta contratto di affitto, si compone di due sale di lavorazione comunicanti di cui una con apertura carrabile prospiciente sulla via L.P. Cangelosi al civico 13, con all'interno un vano spogliatoio, una dispensa, un anti w.c. e un w.c., e l'altra prospiciente con due aperture sulla via Sant'Oliva ai civici 10-12; il tutto occupante una superficie utile commerciale di mq 50,40 ed una superficie lorda 67,00.

Identificato al catasto Fabbricati – Fg. 127 part. 88 sub. 9 Categoria 3 Classe 6

– Fg. 127 part. 89 sub. 9 Categoria 3

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di piena Proprietà

L'immobile risulta locato a terzi con contratto opponibile alla procedura.

Dagli atti della perizia a firma del Per. Agr. Geom. Napoli Giuseppe risulta che:

- Il fabbricato ricade all'interno del Centro Storico in zona "A1", nel PRG del Comune di Alcamo.
- Edificio di vecchia costruzione risalente ai primi del 900 e già esistente prima della legge urbanistica n. 1150 del 1942

- Rilascio in data 27.03.2006 di un certificato di agibilità a firma del dirigente 7° Settore - Comune di Alcamo
- Autorizzazione per il cambio di utilizzo e fusione di unità del 21.11.2005 prot. 54056
- Cambio di destinazione d'uso del 19.04.2004 n. 88 da commerciale ad artigianale
- Comunicazione per lavori interni art. 9 L.R. 37/85 del 13.05.2004 prot. 25197
- Presente Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Prezzo base d'asta Euro 54.500,00. Rilancio minimo Euro 2.000,00.

Offerta minima per la partecipazione all'asta così come disposto dal novellato art. 571 c.p.c.: **euro 40.875,00** (pari al 75% del suindicato prezzo base d'asta).

Stante l'assenza di ulteriori notizie riguardanti la situazione urbanistica di detto immobile, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art.46 c.5 del D.P.R. 380/01 ed all'art.40 c.6 della L.47/85.

LOTTO 3

Appartamento di civile abitazione ubicato a Alcamo (TP) - Via Leonardo Pipitone Cangelosi n. 11. L'immobile, su tre elevazioni fuori terra, è posto al piano primo, con tre locali di sgombero ai piani secondo e terzo. L'edificio di cui l'appartamento fa parte, è ubicato all'interno del centro storico della città. La scala di accesso al piano primo è interamente rivestita in marmo; mentre ai piani superiori (secondo e terzo) si accede da una vecchia ed angusta scala in pietra che si diparte da una porticina esistente all'interno dello stesso piano primo.

Detto appartamento, disposto in parte al piano primo, si compone da un ingresso disimpegno, un vano cucina-pranzo con apertura esterna e balcone, un vano w.c., una camera da letto, un bagno ed un riposto; mentre ai piani superiori (secondo e terzo), ad oggi in totale stato di abbandono e di difficile accesso, sono presenti due vani di sgombero e un vano sottotetto non praticabile.

L'attuale consistenza dell'intero appartamento disposto tra piano primo, secondo e terzo, sviluppa una superficie convenzionale di mq 111,95, così suddivisa:

- al piano primo (abitazione) una superficie utile calpestabile di mq 63,50 ed una superficie lorda di mq 78,30; - al piano secondo (vani sgombero) una superficie utile calpestabile di mq 34,20 ed una superficie lorda di mq 43,00 oltre mq 34,00 di vano sottotetto non calpestabile;

- al piano terzo (vano sgombero) una superficie utile calpestabile di mq 11,25 ed una superficie lorda di mq 17,60.

Identificato al catasto Fabbricati – Fg. 127 part. 88 sub. 11 Categoria A4 Classe 3

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di piena Proprietà

L'immobile, porzione di piano primo, è occupata senza titolo dal fratello del debitore esecutato e dal proprio nucleo familiare; i locali di sgombero di piano secondo e terzo sono inutilizzati da diversi

decenni e in totale stato di abbandono.

Dagli atti della perizia a firma del Per. Agr. Geom. Napoli Giuseppe risulta che:

- Il fabbricato ricade all'interno del Centro Storico in zona "A1", nel PRG del Comune di Alcamo.
- Edificio di vecchia costruzione risalente ai primi del 900 e già esistente prima della legge urbanistica n. 1150 del 1942
- L'unità immobiliare di piano primo è stata ristrutturata (nel 2018-19) solo dall'interno con interventi di Edilizia Libera
- Presente Attestato di Prestazione Energetica (APE)
- Vi sono delle difformità catastali che sono sanabili con un costo di circa 600,00 Euro.

Prezzo base d'asta Euro 84.500,00. Rilancio minimo Euro 2.000,00.

Offerta minima per la partecipazione all'asta così come disposto dal novellato art. 571 c.p.c.: **euro 63.375,00** (pari al 75% del suindicato prezzo base d'asta).

Stante l'assenza di ulteriori notizie riguardanti la situazione urbanistica di detto immobile, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art.46 c.5 del D.P.R. 380/01 ed all'art.40 c.6 della L.47/85.

Per una migliore descrizione e per ogni altra notizia concernente la situazione urbanistica, catastale e, più in generale, degli immobili oggetto di vendita, si rinvia alla relazione di stima redatta dall'esperto e agli allegati, da intendersi parti integranti del presente avviso, che devono essere consultati dall'offerente per maggiori informazioni anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sul bene; e con la precisazione che gli eventuali oneri di sanatoria, già detratti dal prezzo di stima, sono a carico dell'aggiudicatario.

DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

- le offerte di acquisto dovranno essere depositate **esclusivamente in via telematica**, con le modalità sotto indicate, **entro le ore 23:59 del giorno precedente a quello fissato per il loro esame** tramite il modulo del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul Portale Vendite Pubbliche. Il "manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica" è consultabile all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, sezione "documenti", sottosezione "portale delle vendite pubbliche";
- le offerte (il file criptato contenente l'offerta telematica e gli allegati) devono essere inviate

all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it;

- l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia;

- l'offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente, ovvero sia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati, e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015. In alternativa, è possibile trasmettere l'offerta ed i documenti allegati a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del D.M. n. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesta nel messaggio (o in un suo allegato) di aver provveduto al rilascio delle credenziali di accesso previa identificazione del richiedente ovvero di colui che dovrebbe sottoscrivere l'offerta (questa modalità di trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32/2015);

- ammessi a depositare le offerte telematiche tramite l'apposito modulo ministeriale, al quale si accede dal portale del gestore, sono esclusivamente l'offerente (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente) ovvero il suo procuratore legale, cioè l'avvocato, ai sensi degli artt. 571 e 579 c.p.c., onerati, salvo esenzione, del pagamento del bollo in via telematica (il bollo può essere pagato sul portale dei servizi telematici all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, tramite il servizio "pagamento di bolli digitali", tramite carta di credito o bonifico bancario, seguendo le istruzioni indicate nel "manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica reperibile sul sito internet pst.giustizia.it; offerte depositate da altri saranno dichiarate inammissibili;

- le offerte di acquisto sono irrevocabili;

- le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, che perciò di seguito si riportano:

Art. 12 Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della p. iva;

b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;

c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;

d) il numero o altro dato identificativo del lotto;

e) la descrizione del bene;

f) l'indicazione del referente della procedura;

g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;

h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;

i) l'importo versato a titolo di cauzione;

l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;

m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);

n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;

o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone, alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13 Modalità di trasmissione dell'offerta

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).

2. Ciascun messaggio di casella di posta elettronica per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14 Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Si specifica che, al fine di scongiurare il rischio che partecipino alla gara soggetti diversi da quelli previsti nel disposto dell'art.573 c.p.c., l'ORDINANZA DI VENDITA HA STABILITO, ai sensi

dell'art.571 c.p.c. CHE L'OFFERTA TELEMATICA POSSA ESSERE PRESENTATA UNICAMENTE DALL'OFFERENTE (O DA UNO DEGLI OFFERENTI O DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' OFFERENTE) O DAL SUO PROCURATORE LEGALE ANCHE A NORMA DELL'ART.579 UL.CO.C.P.C.

Art. 15 Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati e non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

In caso di mancato funzionamento dei servizi telematici del sistema giustizia l'offerta dovrà essere depositata ai sensi dell'art. 15 D.M.

2. CONTENUTO DELL'OFFERTA:

L'offerta deve riassuntivamente contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, i dati seguenti con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale dovrà essere riportato in documento separato da allegare, come tutti gli altri, all'offerta telematica:

a) se persona fisica: il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;

se persona giuridica e/o società di persone: cognome e nome del legale rappresentante, fonte del suo potere di partecipazione, partita IVA e sede legale

b) quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere

allegata anche in copia per immagine. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;

c) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, anno e numero di ruolo generale della procedura esecutiva;

d) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al prezzo base d'asta indicato nel presente avviso di vendita; il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che, a pena di inefficacia dell'offerta, non potrà comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione - termine NON soggetto a sospensione nel periodo feriale -; l'importo versato a titolo di cauzione, con data orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice similare) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti a partire dal 6° fino al 16° carattere del TRN. Non dovranno comunque essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini);

e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;

f) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata (o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni, di pertinenza dell'offerente o del suo procuratore legale che ha effettuato il deposito;

g) A pena di inammissibilità dell'offerta si dovrà, inoltre, allegare dichiarazione di cui all'art. 585 ultimo comma c.p.c. (resa ai sensi dell'art. 22 d.lgs 231/2007), il cui modello è reso disponibile sul sito del gestore. Entro il termine per il saldo prezzo l'aggiudicatario dovrà inviare al professionista delegato copia aggiornata della dichiarazione laddove mutassero le indicazioni rese. In caso di mancata trasmissione della integrazione l'offerente è reso edotto che - sotto la propria responsabilità - si riterranno confermate le precedenti dichiarazioni.

h) In caso di offerta a mezzo procuratore legale si applica l'art. 583 c.p.c.

i) L'eventuale dichiarazione che l'immobile sarà acquistato come prima casa e di volersi avvalere, pertanto, dell'agevolazione fiscale ex art. 69 - comma 3 - L. 342/2000, consistente nell'applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.

Le dichiarazioni ed i dati richiesti non previsti dal modulo ministeriale dovranno essere oggetto di separata dichiarazione da allegare telematicamente all'offerta.

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA:

All'offerta andranno allegati, in forma di documento informatico o di copia informatica, pure per immagine, privi di elementi attivi:

I. nel caso di soggetto straniero, non comunitario, oltre a di documenti suddetti, copia del permesso

di soggiorno ovvero indicazione del Trattato internazionale tra lo Stato italiano e quello di appartenenza che legittimi l'acquisto di beni nel territorio Italiano, ovvero se sussista la cd. "condizione di reciprocità" tra lo Stato di appartenenza e lo Stato italiano;

- II. bonifico attestante il versamento della cauzione (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata);
- III. copia del documento di identità e del codice fiscale dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; qualora l'offerente sia minore di età o incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare; qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge, autenticata da pubblico ufficiale;
- IV. procura rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più persone) al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure al soggetto che sottoscrive l'offerta con firma digitale. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- V. procura speciale o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- VI. visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
- VII. dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima;
- VIII. dichiarazione di volersi avvalere di agevolazioni fiscali (cd. "prima casa" e/o "prezzo valore"), ove ne ricorrano i presupposti, salva la facoltà di depositarla successivamente all'aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo;
- IX. dichiarazione di volersi avvalere della procedura di mutuo in caso di aggiudicazione definitiva come previsto dall'art. 585 c.p.c.
- X. dichiarazione di cui all'art. 585 ultimo comma c.p.c. (resa ai sensi dell'art. 22 d.lgs 231/2007). In tal caso (l'allegazione in sede di offerta), entro il termine per il saldo prezzo l'aggiudicatario dovrà inviare al professionista delegato copia aggiornata della dichiarazione laddove mutassero le indicazioni rese;
- XI. ricevuta di pagamento del bollo effettuata in via telematica

4. MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:

All'offerta deve essere allegata, pena la sua inammissibilità, prova del versamento della cauzione che

si determina in un importo pari **al 10 per cento del prezzo offerto** da versarsi unicamente mediante bonifico bancario sul c/c intestato a Gruppo Edicom S.p.A. con coordinate bancarie **IT 02 A 03268 12000 052914015770**

Il bonifico dovrà avere la seguente causale: **<<Proc. Esecutiva n. 29/2025 R.G.E. Trib. Trapani, lotto n. _____ (numero del lotto o lotto unico), versamento cauzione>>**.

In caso di aggiudicazione il gestore provvederà a riversare la cauzione sul c/c intestato alla procedura (IBAN : IT 13 A 08946 16401 000000764093 presso Banca Don Rizzo) e a restituire gli importi versati a titolo di cauzione ai non aggiudicatari.

Il bonifico dovrà essere effettuato in modo tale che l'accredito delle somme abbia luogo **entro le ore 23.59 del giorno precedente** l'udienza di vendita telematica, con l'avvertimento che il rischio del mancato accredito entro tale termine resterà in ogni caso a carico dell'offerente. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata agli organi della procedura per la mancata visibilità dei bonifici istantanei effettuati oltre l'orario utile per la loro lavorazione da parte della Banca ricevente e per la conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'offerta. Nel caso di bonifico estero in modalità "OUR", lo stesso andrà inoltrato all'istituto con la clausola "senza spese per il beneficiario"; in difetto le commissioni saranno automaticamente decurtate dall'importo versato da parte della banca ricevente; se la cauzione così decurtata non dovesse essere congrua rispetto a quanto previsto nell'avviso, sarà motivo di esclusione dell'offerta.

Nella domanda dovrà essere indicato il numero di CRO dell'operazione.

Non saranno ritenute efficaci, altresì, le offerte che prevedano il pagamento del saldo prezzo in un termine superiore a **centoventi giorni** (termine perentorio e non prorogabile) dall'aggiudicazione. Si precisa che se nel termine stabilito non è depositato il saldo prezzo o non è resa la dichiarazione ex art. 585 c.p.c. verrà dichiarata la decadenza dell'aggiudicatario con perdita della cauzione a titolo di multa e applicazione della disposizione di cui all'art. 177 disp. att. c.p.c..

5. IRREVOCABILITA' DELL'OFFERTA:

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita;

6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA:

Le buste telematiche saranno aperte, alla presenza eventuale in collegamento da remoto delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non intervenuti, dei comproprietari non eseguiti, il giorno ed all'ora sopra indicati;

In relazione al disposto di cui all'art.20 DM 32/2015 laddove il comma 1 prevede che alle operazioni di vendita senza incanto possano prendere parte con modalità telematiche *"altri soggetti se*

autorizzati dal Giudice o dal referente della procedura" dispone che il professionista delegato autorizzi esclusivamente la partecipazione delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non intervenuti e degli eventuali comproprietari non esecutati. Eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno.

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS;

qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà immediatamente a gara sull'offerta più alta, che avrà durata sino alle ore 17 del giorno successivo, facendo attenzione che questo non ricada di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia.

Qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento; la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente (da individuarsi, in subordine, secondo: il maggior prezzo offerto; quindi, la maggior cauzione prestata; ancora, la minore dilazione indicata per il saldo prezzo; infine, la priorità temporale di deposito dell'offerta), salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.

Il professionista delegato provvederà a dichiarare inefficaci o inammissibili le offerte non conformi a quanto disposto in ordinanza.

Il professionista delegato provvederà altresì alla redazione, ai sensi dell'art. 23 d.m. 32/15, del verbale delle operazioni di vendita, che dovrà contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità degli offerenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO:

Il termine (non soggetto a sospensione nel periodo feriale) per il deposito del saldo del prezzo e delle

spese pari al 15% del prezzo di aggiudicazione (10% se prima casa e comunque non inferiori a € 3.000,00) sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario e, in ogni caso, non potrà essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione; le offerte che prevedano il pagamento del prezzo in un termine superiore a 120 giorni dall' aggiudicazione saranno ritenute inefficaci.

Entro il medesimo termine, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (dichiarazione antiriciclaggio).

Se l'aggiudicatario ricorre a finanziamento con ipoteca di primo grado (art. 585 c.p.c.), le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura entro il termine fissato. In caso di revoca, le somme saranno restituite direttamente all'istituto mutuante senza aggravio per la procedura.

In caso di istanza ex art. 41 T.U.B., il delegato, previo deposito da parte del creditore fondiario di aggiornata nota di precisazione del credito per capitale interessi e spese, è autorizzato a richiedere l'emissione di un ordine di pagamento a favore del creditore fondiario fino al 70% della quota ipotecaria precisata (purché ci sia capienza), salvo conguaglio in sede di riparto finale. Il pagamento del saldo prezzo deve essere comunque effettuato al professionista delegato, con versamento sul conto della procedura.

Si precisa che se nel termine stabilito non è depositato il saldo prezzo o non è resa la dichiarazione ex art. 585 c.p.c. verrà dichiarata la decadenza dell'aggiudicatario con perdita della cauzione a titolo di multa e applicazione della disposizione di cui all'art. 177 disp. att. c.p.c.

8. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE

Sull'istanza di cui agli artt. 590 e 591, terzo comma, c.p.c., previa fissazione agli altri creditori e al debitore di un termine non inferiore a quindici giorni per far pervenire presso il suo studio le eventuali osservazioni, il professionista fisserà un ulteriore termine entro il quale l'assegnatario dovrà versare l'eventuale conguaglio.

10. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO:

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO

DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

1. Salvo quanto disposto sub punto 2), il **saldo del prezzo** di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato, **entro il termine massimo di giorni 120** dalla data di aggiudicazione ovvero entro il minor termine indicato nell'offerta, mediante bonifico bancario sul c/c della procedura esecutiva **IBAN: IT 13 A 08946 16401 00000764093 presso Banca Don Rizzo**. Il bonifico dovrà avere la seguente causale: **Proc. Esecutiva n. 29/2025 R.G.E. Trib. Trapani, lotto n. _____ (numero del lotto o lotto unico), versamento saldo prezzo.**

2. Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare se possibile nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione *"rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di da parte di a fronte del contratto di mutuo a rogito del e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., e fatto divieto al Conservatore dei Registri immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota"*. In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura;

3. Entro lo stesso termine di cui al superiore punto 1) – 120 giorni - dovrà essere versato anche un **fondo spese** pari al 15% (10% se è prima casa) del prezzo di aggiudicazione, con un importo minimo di € 3.000,00 mediante bonifico bancario sul c/c della procedura esecutiva avente **IBAN: IT 13 A 08946 16401 00000764093 presso Banca Don Rizzo**, con causale: **Proc. Esecutiva n. 29/2025 R.G.E. Trib. Trapani, lotto n. _____ (numero del lotto o lotto unico), versamento fondo spese.**

Sotto la propria responsabilità l'aggiudicatario è, inoltre, tenuto ad aggiornare la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22 d.lgs 231/2007.

Detto fondo spese è destinato al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, al pagamento di metà del compenso del professionista relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché delle relative spese generali, nonché degli oneri di registrazione del decreto di trasferimento, trascrizione e voltura catastale. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà le dichiarazioni rese dall'aggiudicatario (sia quella contenuta nell'offerta che quella integrativa) ai sensi dell'art. 22 d.lgs 231/2007, nonché apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario del fondo spese. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo.

In caso di mancato versamento entro il termine del saldo del prezzo, il giudice dell'esecuzione (cui dovranno essere rimessi gli atti a cura del delegato) dichiarerà la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggiore danno ex artt. 587 cpc e 177 disp. att. c.p.c.

Sono a carico dell'acquirente le spese derivanti dal trasferimento del bene (imposta di registro, imposta sul valore aggiunto ove dovuta, imposte ipotecarie e catastali, oltre al 50% del compenso spettante al delegato per la fase di trasferimento del bene, e del connesso rimborso spese generali) e le spese di trascrizione del decreto di trasferimento, registrazione e voltura catastale.

Sono a carico del debitore, e per esso della procedura, le spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito.

La vendita è soggetta alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura prevista dalla legge; In ogni caso gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario.

Tutte le attività che a norma dell'art. 571 e ss. c.p.c. devono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione, sono eseguite dal Professionista delegato.

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' DELLA VENDITA

Gestore della vendita telematica è la società Edicom SpA con il portale www.garavirtuale.it.

Referente della procedura, incaricato delle operazioni di vendita, è il professionista delegato Avv. Leonardo Salato.

La pubblicità della presente vendita sarà effettuata mediante pubblicazione dell'avviso di vendita:

a) sul portale delle vendite pubbliche (art. 490, 1°, c.p.c.) almeno 45 giorni prima della data prevista per la vendita

b) sui siti internet www.astegiudiziarie.it www.asteanuni.it www.astalegale.net
www.venditegiudiziarieitalia.it

c) sui siti commerciali www.idealista.it www.casa.it www.subito.it e www.bakeca.it

RENDE NOTO

a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al DPR 6.06.2001, n.380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive;

b) che la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

c) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, ne potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

d) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

e) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;

f) che l'aggiudicatario ha facoltà di esonerare il custode dall'attuazione dell'ordine di liberazione già emesso prima dell'aggiudicazione con dichiarazione da far pervenire a mezzo mail e/o PEC al custode in tempo utile; avvenuta l'aggiudicazione, l'ordine di liberazione, per il caso contemplato dall'art. 560, III comma c.p.c., sarà emesso ed attuato a cura del custode a spese della procedura – salvo espresso esonero dell'aggiudicatario- da far pervenire al custode entro il termine previsto per il saldo prezzo;

g) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto e l'eventuale applicazione dell'IVA;

h) che l'elaborato peritale è disponibile per la consultazione, unitamente alla ordinanza di delega e all'avviso di vendita, sul sito internet sopra indicato.

AVVERTE

1. che in base a quanto disposto dall'art. 624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione può, sentito il

debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;

2. che, in base a quanto disposto dall'art. 161 bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;

3. In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia trova applicazione la previsione di cui all'art. 15 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015;

4. che qualora non venga versata al delegato la somma per il pagamento del contributo unificato per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche (ovvero non gli sia fornita la prova del pagamento diretto nei termini indicati) e la pubblicazione non abbia a causa di ciò luogo, il professionista sarà tenuto a rimettere gli atti al g.e. il quale dichiarerà, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c., l'estinzione del processo;

Ulteriori informazioni potranno essere fornite dal professionista delegato e custode giudiziario **Avv. Leonardo Salato**, con studio in Alcamo nella Via Madonna del Riposo n.58, (Tel. 338 3511994 – mail: avv.salato@libero.it).

Per supporto tecnico durante le fasi di registrazione e di partecipazione è possibile ricevere assistenza telefonica contattando il Gestore incaricato della vendita, secondo quanto indicato nel relativo portale.

La partecipazione alla vendita implica la conoscenza integrale e l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso e nella relazione peritale.

Per tutto quanto non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

Trapani li 27.05.2026

Il Professionista delegato

Avv. Leonardo Salato